



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA N. 785 DEL 19/10/2021**

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini  
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.      prof.    Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO              dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO      dr. Francesco Favretti

**OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-I.R.C.C.S. E L'ORGANISMO DI FORMAZIONE ADSUM PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO PER GLI ALLIEVI DEL MASTER IN PSICONCOLOGIA.**

*Note per la Trasparenza:* con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'organismo di formazione ADSUM per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per gli allievi del master in Psiconcologia.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 02.04.2020, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo 288/2003;
- ✓ dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni anche con organismi di formazione superiore avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni che erogano la formazione post lauream e segnatamente i master di I e II livello;
- ✓ con nota registrata al protocollo generale con numero 12069 del 23/06/2021 l'organismo di formazione "ADSUM – Associazione Culturale di Formazione e Promozione" ha presentato richiesta formale di accoglimento degli allievi del proprio master in Psiconcologia attivato nell'anno 2020/2021;

**Ritenuto che:**

- ✓ sia opportuno stipulare una convenzione di tirocinio nell'ambito del master in Psiconcologia attivati dall'organismo di formazione ADSUM poiché si offre la possibilità agli allievi degli stessi master di frequentare le strutture dello IOV giovandosi della competenza e dell'esperienza maturate all'interno delle varie articolazioni dell'Istituto stesso;

**Visto che:**

- ✓ ADSUM, Associazione Culturale di Formazione e Promozione, annoverato tra gli enti no-profit e nata nel 2001, è un organismo formativo accreditato sia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreto Ministeriale del 5 luglio 2013, che dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2004, n. 2023;

- ✓ il master prevede una fase di tirocinio formativo della durata di 300 ore da svolgersi presso aziende, enti pubblici o privati, scuole e/o strutture nelle quali vengono svolte attività inerenti al profilo professionale in uscita.
- ✓ l'art.1 dell'allegato A alla alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come misura formativa di politica attiva del lavoro tesa a fornire un'opportunità lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, oltre che a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso la formazione professionale e l'affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto;
- ✓ l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante;

**Dato atto che:**

- ✓ in ordine alla disciplina assicurativa prevista dalla convenzione si stabilisce che i tirocinanti siano coperti da ADSUM sia con assicurazione presso l'INAIL contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio che con assicurazione per responsabilità civile verso terzi, i cui estremi sono riportati nel progetto formativo individuale;
- ✓ l'articolo 3 del testo di convenzione stabilisce che i tirocinanti vengano adeguatamente formati dall'ente ospitante, a seconda della struttura di destinazione, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di svolgimento dell'attività formativa e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008;
- ✓ è specificamente previsto che i tirocinanti esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario possano frequentare le strutture dell'Istituto, esclusivamente nel rispetto dell'obbligo vaccinale ex lege n. 76/2021 e, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza, sono tenuti ad effettuare tampone naso-faringeo prima dell'inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli altri operatori sanitari

**Considerato inoltre che** le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S. e acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera;

**Richiamato** il “Regolamento sulle frequenze e sui tirocini”, approvato con deliberazione del Commissario n. 646 del 16/12/2015;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la convenzione, della durata di due anni, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'organismo di formazione ADSUM, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo presso le strutture dello IOV nell'ambito del master in Psiconcologia;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** l'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 288/2003;

**VISTE** le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 14/09/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale del Veneto n. 26 del 22/12/2005;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 31 del 26/02/2021;

### **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare e sottoscrivere, la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'organismo di formazione ADSUM, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo presso le strutture dello IOV nell'ambito del master in Psiconcologia;
- 2) di dare atto che:
  - a) la presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e comunque produrrà effetti fino al termine del percorso formativo previsto dal Master;
  - b) la stipulazione di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico

Veneto;

- c) i tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.NA.I.L. e per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, gli estremi delle polizze sono specificati nei singoli progetti formativi individuali;
- 3) di incaricare come uffici competenti, la U.O.C. Affari Generali, la U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera ed il Servizio Prevenzione e Protezione, affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al dlgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
dr.ssa Patrizia Benini

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

### TRA

Soggetto Promotore: Adsum, “ADSUM ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI FORMAZIONE E PROMOZIONE”, con sede legale in Lecce alla Via Papadia, n. 9, C.F.:03582760751, in nome del rappresentante pro tempore il dott. Salvatore Calasso, nato a Copertino (LE), il 09.03.1958 ed ivi residente alla Via Ten. Cesari, C.F.: CLSSVT58C09C978P;

### E

Soggetto Ospitante: l'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S., C.F./P.I. 04074560287 ente di diritto pubblico, con sede a Padova (PD) 35134 via Gattamelata n°64 nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini, nata ad Arco (TN) il 10/06/1959,

(di seguito congiuntamente indicate anche come “le Parti”)

### PREMESSO CHE:

- Adsum è un Organismo formativo accreditato dal MIUR, con D.M. del 5 luglio 2013, e alla Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia del 16 aprile 2014, n. 322, rientra tra i soggetti erogatori di Master con finanziamento regionale; da anni progetta e realizza percorsi formativi con il rilascio di attestati di qualifica professionale riconosciuti e accreditati;
- Adsum propone alle aziende, agli enti pubblici e alle associazioni (soggetti ospitanti) del territorio interessate di ospitare tirocinanti nel proprio contesto lavorativo, al fine di acquisire l'arricchimento delle conoscenze e favorire l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio possono essere gestite anche all'interno di programmi regionali, indirizzati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, con agevolazioni economiche riconosciute dalla Misura alle aziende aventi diritto;
- il Soggetto Ospitante è un ente di diritto pubblico istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 2005 riconosciuto dal Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - I.R.C.C.S., il quale intende ospitare allievi di ADSUM attraverso la formula del tirocinio formativo;

### ART. 1 OGGETTO

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento e della capacità recettiva delle strutture di destinazione, un numero limitato di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del soggetto promotore.

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti ex lege (cfr. 4.3) l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi all'interno della struttura ospitante viene rimessa alla valutazione del Direttore/Responsabile della singola struttura del Soggetto Ospitante.

Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante il relativo progetto formativo.

## **ART. 2 FINALITA'**

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, che si configura come completamento del percorso formativo, finalizzata a creare un contatto diretto tra il soggetto ospitante e il tirocinante e consiste in un periodo di orientamento e di formazione al lavoro.

Il Tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Gli obiettivi formativi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante del presente accordo.

## **ART. 3 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore;
- indicare il responsabile della struttura per l'inserimento dei tirocinanti, cui fare riferimento. Egli è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento del tirocinante sul luogo di lavoro; si occupa della registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso il soggetto ospitante non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e fornire al tirocinante, al momento dell'avvio, sufficiente e adeguata formazione in materia;
- a garantire che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione aziendale o per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività.

Il tirocinante può frequentare le strutture del soggetto ospitante nel rispetto delle seguenti misure:

- essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19, ai sensi del D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021 che prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza;
- effettuare tampone naso-faringeo prima dell'inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli altri operatori sanitari.

## **ART. 4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE**

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento esclusivamente al soggetto promotore.

Il soggetto promotore garantisce la presenza del tutor come responsabile didattico organizzativo.

Il soggetto promotore favorisce l'attivazione dell'esperienza del tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione della procedura amministrativa e nella predisposizione del progetto formativo.

#### **ART. 5 TUTOR AZIENDALE**

Il compito del tutor individuato dal soggetto ospitante consiste nell'accogliere, assistere operativamente, monitorare il tirocinante nel processo di orientamento e formazione, ponendolo nelle condizioni di realizzare il programma formativo previsto.

Il tutor deve periodicamente esperire colloqui con il tirocinante per discutere di eventuali problematiche o vari aspetti riguardanti il tirocinio.

#### **ART. 6 MODALITA' ESECUTIVE DEL TIROCINIO**

Il tirocinio verrà svolto sulla base della presente convenzione stipulata tra le parti, cui deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile della struttura; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in struttura; le strutture presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile di struttura, indicato dal soggetto ospitante.

Non è prevista l'indennità di partecipazione al tirocinante.

#### **ART. 7 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, oltre che osservare le norme contenute nel codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività che si svolgono all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto-acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per ogni esigenza organizzativa od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza sui processi produttivi, sui prodotti e sull'azienda.

Qualora, si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione al Tutor del soggetto promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto

formativo, il soggetto ospitante è tenuto a comunicare al soggetto promotore la variazione e le relative motivazioni.

#### **ART. 8 DURATA**

La presente convenzione ha validità 24 mesi, decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione, sono comunque validi i tirocini attivati nell'arco del periodo di vigenza dell'accordo medesimo, salvo comunicazione di recesso di una delle due parti, da far pervenire con un preavviso di 3 mesi a mezzo raccomandata a/r o via Pec. Non è ammesso il rinnovo tacito della presente Convenzione.

#### **ART. 9 SOSPENSIONE**

Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente in caso di maternità/paternità o in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati in disciplina.

#### **ART.10 CONSEGNA DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

Le parti si impegnano a sottoscrivere la Convenzione ed a redigere il Progetto Formativo Individuale prima della data di avvio del tirocinio. Gli originali sono conservati a cura del soggetto promotore che dovrà fornirne copia al soggetto ospitante. Al tirocinante dovrà essere consegnata copia del progetto formativo individuale, contenente gli estremi della convenzione.

#### **Art. 11 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI**

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso lo IOV, quest'ultimo e il soggetto Promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'ente promotore mette a disposizione la propria informativa mediante comunicazione per email e/o consegna a mano, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa secondo le proprie procedure interne.

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

Ove necessario, l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la propria responsabilità.

## **ART. 12 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere approvate per iscritto tra le parti e saranno in ogni caso oggetto di una nuova deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto.

## **Art. 13 ADEMPIMENTI INFORMATIVI**

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di comunicare l'inizio delle attività di tirocinio al Centro per l'impiego territorialmente competente in virtù della nota esplicativa del 04.01.2007 del Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali, del successivo D.M. del 30.10.2007 e della Circolare n. 8371 del 21.07.2007 del Ministero del Lavoro, che specifica che l'attività non rientra nell'obbligo di comunicazione trattandosi di tirocinio esclusivamente formativo e non finalizzato all'assunzione.

Il soggetto ospitante s'impegna a segnalare tempestivamente al soggetto promotore ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante.

## **Art. 14 REGISTRAZIONE e FORO COMPETENTE**

La presente convenzione, in virtù della natura prettamente regolatrice, verrà registrata in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Le Parti si impegnano a definire bonariamente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che per ogni controversia sulla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente convenzione sarà competente il Foro di Padova.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Soggetto Promotore  
**per ADSUM**  
Il Presidente  
Dott. Salvatore Calasso

Soggetto Ospitante  
**per l'Istituto Oncologico Veneto**  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Patrizia Benini